

Reg. (UE) n. 1408/2013 e L.R. 14 del 21 ottobre 2021, art. 5. Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso nell'anno 2022 mediante concessione di un aiuto *de minimis* - Programma Operativo

1. Obiettivi

L'intervento è finalizzato a contrastare la diminuzione degli investimenti in termini di superficie risicola che si è riscontrata nell'ultimo quinquennio a livello regionale. Il fenomeno si è verificato in quanto la diminuzione del prezzo di mercato, influenzato dalle massicce importazioni, ha abbassato la redditività di questa coltura che è stata parzialmente abbandonata dalle aziende regionali (- 19 % di ettari coltivati) in quanto i costi di produzione elevati ne hanno ridotto la competitività. Il fenomeno si è verificato nonostante fosse in vigore la clausola di salvaguardia i cui dazi non sono riusciti a ripristinare un valore della produzione che potesse sostenere le produzioni.

Oltre alla granella si intende incentivare anche la produzione sementiera in quanto la coltivazione non si differenzia da quella del risone e permette per le future campagne di avere a disposizione un seme da pila con standard qualitativi superiori.

Nell'incentivare la coltivazione si è privilegiato l'introduzione di un elemento che potesse migliorare la coltivazione, quale l'impiego di seme certificato in grado di contrastare il diffondersi del nematode *Aphelenchoides Besseyi* Christie, che causa la malattia denominata "white tip" dal sintomo tipico dell'apice bianco della foglia. La malattia causa perdite produttive fino al 30%, secondo il grado di infestazione.

L'impiego di sementi certificate è il solo strumento che garantisce la sanità e la germinabilità del seme, oltre che la sua identità varietale, e quindi è il presupposto indispensabile per garantire produzioni di qualità e sicure.

In particolare, vengono certificati solo i lotti di sementi che all'analisi nematocida risultano esenti dalla presenza di *A. Besseyi*.

Favorire la coltivazione del riso indirettamente rappresenta anche un modo per salvaguardare il ruolo importante dell'ecosistema artificiale. Infatti, la grande varietà e ricchezza di forme viventi contribuisce alla tutela della biodiversità per la conservazione delle specie legate alle zone umide.

2. Dotazione finanziaria

L'importo destinato al finanziamento del presente Programma Operativo è quantificato in euro 1.000.000,00.

3. Entità e limiti dell'aiuto regionale

L'entità dell'aiuto regionale è stabilita come segue:

- a) l'importo massimo dell'aiuto per ettaro di superficie coltivata a riso è definito in Euro 200,00;
- b) l'importo effettivo dell'aiuto per ettaro sarà quantificato in base al rapporto tra la somma destinata all'intervento ed il numero totale degli ettari ammissibili risultante dall'istruttoria effettuata sulle domande di aiuto, incluse le verifiche di cui al successivo punto c);

- c) l'importo dell'aiuto per ciascun beneficiario sarà determinato tenuto conto del limite massimo di Euro 25.000,00 per "impresa unica" nel triennio, comprensivo di eventuali altri aiuti *de minimis concessi* secondo quanto fissato dal Reg. (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019 e stabilito dal D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Per triennio si intende l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti.

Gli aiuti sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere tali aiuti "de minimis", indipendentemente dalla data di erogazione degli stessi.

4. Superficie ammissibile e condizioni di coltivazione

La superficie ammissibile all'aiuto è quella coltivata nel territorio della Regione Emilia-Romagna nell'anno 2022 a riso da pila e da seme, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) utilizzo di varietà certificate, tra quelle indicate nell'elenco di cui all'Allegato C;
- b) impiego di un quantitativo minimo di seme pari a 108 kg per ettaro per le coltivazioni sia da pila sia da seme (quantitativo previsto nei disciplinari di produzione integrata approvati con determinazione dirigenziale n. 3324 del 23 febbraio 2022).

5. Imprese beneficiarie

Possono accedere agli aiuti le imprese agricole che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

- aver presentato la Domanda Unica di Pagamento nell'anno 2022 ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013, comprensiva del quadro relativo all'art. 52 del medesimo Regolamento, all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna o altro Organismo pagatore, per superfici risicole situate nel territorio regionale;
- essere in possesso del fascicolo aziendale di cui all'art. 3 del D.M. MIPAAF n. 162 del 12/01/2015, debitamente aggiornato e validato;
- non avere procedure fallimentari o assimilabili in corso;
- rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente;
- coltivare il riso da pila e da seme secondo le condizioni di cui al precedente punto 4.

Ai fini della concessione dell'aiuto, il richiedente deve inoltre compilare la sezione "Dimensione azienda" del fascicolo aziendale. Qualora in base agli ettari coltivati a riso l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ad euro 5.000,00 dovrà essere compilata anche l'apposita Sezione "D.Lgs 159/2011".

Nell'ipotesi in cui vi sia stato un mutamento nella conduzione dei terreni indicati nella Domanda Unica per successione *mortis causa* o trasformazione societaria, il successore/subentrante potrà comunque presentare domanda dimostrando tale condizione.

6. Modalità di presentazione delle domande

Le imprese agricole di produzione in possesso delle condizioni e dei requisiti indicati ai precedenti punti 4. e 5. che intendono accedere agli

aiuti qui disciplinati presentano apposita domanda alla Regione Emilia-Romagna, Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione, esclusivamente attraverso il sistema informativo SIAG, utilizzando l'apposito modulo presente in tale sistema, per il tramite dei CAA o come utente internet esclusivamente con firma digitale.

Qualora si utilizzi la modalità di presentazione della domanda tramite CAA, dovrà essere depositata presso il CAA fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità.

Sono escluse domande cartacee.

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal **15 giugno 2022 e fino alle ore 13,00 del 29 luglio 2022**, fatte salve eventuali proroghe da stabilirsi con atto del Responsabile del Settore competente.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) originale dei documenti fiscali attestanti l'acquisizione del seme (omaggi inclusi) riportante la/le varietà e la quantità ed eventuali documenti fiscali comprovanti la restituzione del seme non utilizzato. Tali documenti dovranno essere caricati obbligatoriamente in SIAG. Non è consentito l'impiego di sementi rimanenti da semine di annualità precedenti;
- b) *(solo per i soggetti con fascicolo aziendale non di competenza regionale)* copia della Domanda Unica di pagamento riferita all'annualità 2022.

La superficie coltivata a riso da pila e da seme indicata in domanda deve essere coerente con quella riportata nella Domanda Unica di Pagamento, che deve contenere la richiesta di aiuto nel quadro di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Istruttoria e concessione degli aiuti

Il Settore regionale competente acquisite le domande di aiuto procede a verificare, anche attraverso il sistema informatico:

- la presenza della richiesta di aiuto nel quadro di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- che la posizione del richiedente nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole sia validata;
- la coerenza della superficie indicata in domanda rispetto a quella riportata nella citata Domanda Unica di Pagamento. Nel caso di non corrispondenza verrà tenuta in considerazione quella inferiore tra le due;
- il rispetto degli impegni sul quantitativo di seme e sulla scelta varietale, come individuati nel presente programma Operativo;
- il rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 3, della L.R. n. 15/2021.

Terminata la prima fase di verifiche istruttorie il Settore competente procede a formare l'elenco delle domande pervenute, comprensivo della denominazione dell'impresa richiedente e del Codice Unico dell'Azienda Agricola (CUAA), contenente le risultanze delle verifiche effettuate, e a trasmetterlo al Settore Affari generali, giuridici, finanziari e sistemi informativi della Direzione Generale Agricoltura caccia e pesca.

Il Settore competente procede quindi a:

- estrarre dall'elenco suddetto un campione di domande pari ad almeno il 5% da sottoporre ai seguenti controlli:
 - rispetto degli impegni sul quantitativo di seme e sulla scelta varietale assunti dal richiedente attraverso il documento fiscale attestante l'acquisizione del seme delle varietà individuate e del quantitativo di seme utilizzato, così come previsto al punto 4 del presente programma. Non è consentito l'impiego di sementi rimanenti da semine di annualità precedenti;
 - assenza in capo ai richiedenti di procedure fallimentari o assimilabili tramite accesso alla Banca dati del Registro delle Imprese;
- ad estrarre dal predetto elenco un campione di domande pari ad almeno il 3% da sottoporre ai controlli della dichiarazione inserita nel fascicolo aziendale nella sezione "Dimensione azienda" tramite accesso alla Banca dati del Registro delle Imprese;
- verificare per ciascun richiedente, attraverso le informazioni presenti nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato", che il potenziale aiuto richiesto trovi capienza nel rispetto del limite previsto dai Regolamenti unionali per l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti e, se del caso, provvede a riportare l'aiuto concedibile entro il predetto limite;
- definire, sulla base degli esiti della verifica di cui al precedente punto, l'importo effettivo di aiuto *de minimis* per ettaro coltivato a riso da pila e da seme e l'ammontare dell'aiuto *de minimis* spettante a ciascun richiedente.

Entro il 28 febbraio 2023, il Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provvede ad adottare gli atti di concessione degli aiuti *de minimis* spettanti ai beneficiari in relazione agli esiti dell'istruttoria compiuta, individuando al contempo eventuali esclusioni dall'aiuto.

8. Liquidazione degli aiuti concessi

Il Settore competente provvede, con appositi atti, alla liquidazione del contributo concesso ai beneficiari.

La liquidazione di aiuti di importo superiore ad Euro 5.000,00 è disposta previa acquisizione d'ufficio, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, della comunicazione antimafia di cui dell'art. 84 del Codice delle Leggi antimafia. A tal fine il beneficiario dovrà disporre, all'interno del fascicolo anagrafico, nell'apposita Sezione "D.Lgs 159/2011", di dichiarazioni aggiornate, secondo quanto previsto dalla circolare del Responsabile del Servizio Competitività delle aziende agricole ed agroalimentari prot. PG.2018.0557557 del 31 agosto 2018.

I provvedimenti di liquidazione sono trasmessi ad AGREA per la successiva fase di pagamento.

Il Settore competente provvede ad effettuare se necessario le attività di recupero degli aiuti erogati indebitamente.

9. Settore competente e responsabile del procedimento

Il Settore regionale competente è il Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione della Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna (BO). Indirizzo PEC:

agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rizzi, Titolare della Posizione organizzativa "Grandi colture e sistemi di auto controllo", del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione.

10. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa vigente.